

Istanza di conciliazione in virtù dell'articolo 202 CPC

(Fino al valore di CHF 5'000 è competente il Giudice di pace, oltre la Pretura. In materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali e di parità dei sessi nei rapporti di lavoro, sono competenti gli appositi uffici di conciliazione. In materia di servitù, è competente in ogni caso la Pretura.)

Autorità di conciliazione

- Giudice di pace del Circolo di
 Pretura del Distretto di
 Ufficio di conciliazione in materia di locazione e affitto di
 Ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi nei rapporti di lavoro

1. Attore

Nome e Cognome o ditta *

Data di nascita *

Nazionalità *

Professione

Luogo di attinenza *

Telefono

Cellulare

Indirizzo / Numero *

CAP / Luogo *

Casella postale

Email

È necessario convocare un interprete?

sì Lingua

2. Rappresentante

Nome e Cognome

Telefono

Cellulare

Indirizzo / Numero

CAP / Luogo

Casella postale

Email

3. Convenuto

Nome e Cognome o ditta *

Data di nascita

Nazionalità

Professione

Luogo di attinenza

Telefono	Cellulare
Indirizzo / Numero *	CAP / Luogo *
Casella postale	Email
<p>È necessario convocare un interprete?</p> <p><input type="checkbox"/> sì Lingua</p>	

4. Rappresentante

Nome e Cognome	
Telefono	Cellulare
Indirizzo / Numero	CAP / Luogo
Casella postale	Email

5. Domanda¹

<input type="checkbox"/>	È rigettata l'opposizione all'esecuzione n. _____ dell'ufficio di esecuzione
<input type="checkbox"/>	Spese processuali e ripetibili a carico del convenuto

6. Valore litigioso²

--	--

7. Oggetto litigioso³

8. Richiesta di mediazione⁴

I firmatari chiedono una mediazione al posto del tentativo di conciliazione (art. 213 CPC).

Firma attore

Firma convenuto

Le parti chiedono una mediazione al posto del tentativo di conciliazione (art. 213 CPC). Il consenso di entrambe le parti figura nella dichiarazione allegata / nell'accordo raggiunto in sede di mediazione.

L'attore chiede una mediazione al posto del tentativo di conciliazione (art. 213 CPC).⁵

9. Data

10. Firma⁶

L'istanza può essere trasmessa all'autorità di conciliazione in forma cartacea o elettronica. Gli atti e allegati allestiti in forma cartacea devono essere presentati in un numero di copie sufficiente per poter essere consegnati all'autorità di conciliazione e a ciascuna delle controparti. In caso di trasmissione per via elettronica, il documento deve essere munito di una firma elettronica riconosciuta del mittente (art. 130 e 131 CPC). La domanda non può essere trasmessa per semplice email.

1. Nell'istanza dev'essere indicata la domanda: quali sono le richieste dell'attore nei confronti del convenuto? Ad es.: «Il convenuto sia condannato a versare all'attore CHF 3'000.00, compreso un interesse del 5% maturato dall'1.1.2011».
2. Il valore litigioso è determinato dalla domanda. Non va indicato se l'importo rivendicato viene quantificato. Gli interessi e le spese del procedimento in corso o di un'eventuale pubblicazione della decisione, nonché eventuali conclusioni subordinate non sono computati. Se la domanda non verte su una determinata somma di denaro e le parti non si accordano in merito oppure le loro indicazioni in proposito sono manifestamente errate, il valore litigioso è determinato dal giudice (art. 91 CPC). Le rendite e prestazioni periodiche hanno il valore del capitale che rappresentano. Se la loro durata è incerta o illimitata, è considerato valore capitalizzato l'importo annuo della rendita o della prestazione moltiplicato per venti o, se si tratta di rendite vitalizie, il valore attuale del capitale corrispondente alla rendita (art. 92 CPC).
3. Il contenzioso va descritto in poche frasi o parole. L'attore deve indicare in particolare la richiesta avanzata (p.es. prezzo d'acquisto del frigorifero). Una motivazione non è necessaria.
4. Su richiesta di tutte le parti, al tentativo di conciliazione può subentrare una mediazione (art. 213 CPC). Anche in questo caso, il deposito dell'istanza di conciliazione determina la pendenza della causa (art. 62 CPC), interrompe la prescrizione (art. 135 cpv. 2 CO) e comporta l'osservanza di eventuali termini (art. 64 cpv). La richiesta di mediazione può essere formulata anche nell'udienza di conciliazione. L'organizzazione della mediazione compete alle parti (art. 215 CPC). Le spese della mediazione sono a carico delle parti se il diritto cantonale non prevede alcuna agevolazione in materia.
5. Affinché sia svolta una mediazione al posto della conciliazione, la mediazione deve essere richiesta anche dal convenuto (ad es. durante il tentativo di conciliazione).
6. L'attore deve firmare l'istanza di proprio pugno, a meno che non venga rappresentato. In tal caso, il rappresentante firma l'istanza dopo aver prodotto una procura. Se l'attore è una persona giuridica, la firma va apposta dal procuratore con diritto di firma iscritto nel registro di commercio o da un mandatario con procura. Allegare la procura o un estratto attuale del registro del commercio.